

LO STATUTO GIURIDICO DEL LAICO: SACERDOZIO COMUNE E SECOLARITÀ

Luis Navarro

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Concetto di laico: a) il laico come fedele non ordinato; b) il laico come fedele non ordinato e non consacrato; c) tentativo di definizione del concetto di laico nel processo di elaborazione del CIC del 1983; d) la definizione del laico nel *Codex canonum Ecclesiarum orientalium*. 3. La secolarità. Il suo valore: dal Concilio all'Esortazione apostolica *Christifideles laici*. 4. Significato giuridico dell'indole secolare dei fedeli laici. 5. Sacerdozio comune e secolarità fondamenti dello statuto giuridico del laico.

1. PREMESSA

Dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 uno dei compiti assunti dai canonisti è consistito nel mettere in luce le novità rispetto alla legislazione precedente. Fra queste ha attirato l'attenzione della dottrina la presenza di un titolo dedicato agli obblighi e diritti dei fedeli laici, nel quadro del loro statuto giuridico. In questa sede non intendo portare a termine un'analisi ed un commento di tale titolo e delle altre norme riguardanti il laico¹. Piuttosto cercherò di trattare una questione

¹. Oltre ai commenti al titolo *Obblighi e diritti dei fedeli laici* nelle edizioni commentate del Codice e ai numeri monografici di alcune riviste («Ius

preliminare (il concetto di laico) e fornire degli elementi per dare risposta ai problemi che ne derivano. Qualsiasi tentativo di analisi dello statuto giuridico del laico nella Chiesa esige necessariamente che si stabilisca nel modo più chiaro possibile chi sono i laici e quale concetto si esprime col termine laico. Soltanto così, si potranno mettere in rilievo le norme appartenenti

canonicum», 26 (1986), p. 33-265; «The Jurist», 47 (1987), p. 5-245; «Monitor Ecclesiasticus», 107 (1982), p. 491-572, e 108 (1983), p. 45-123; «Quaderni di diritto ecclesiale», 2 (1989), p. 239-279), fra i contributi più significativi successivi alla promulgazione del CIC, cfr. AA.VV. *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano, 1987; S. BERLINGÒ, *I laici nella Chiesa*, in *Il fedele cristiano*, a cura di A. LONGHITANO, Bologna 1989, p. 185-232; P.A. BONNET, *De laicorum notione adumbratio*, in «Periodica de re morali, canonica et liturgica», 74 (1985), p. 227-271; G. COMOTTI, *Sul concetto di laico e lo «Ius publicum ecclesiasticum internum»*, in *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, a cura di S. GHERRO, Padova 1989, p. 197-221; E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in «La scuola cattolica», 112 (1984), p. 194-218; G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena 1983; G. FELICIANI, *I laici*, in *Digesto*, IV ed, vol IX Discipline pubblicistiche; J. FORNÉS, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, in «Il diritto ecclesiastico», 98 (1987), 2, p. 471-499; A. GAUTHIER, *Faut-il faire l'apologie du binôme clerc-laïc?*, in «Angelicum», 65 (1988), p. 340-354; J. HERRANZ, *Lo statuto giuridico dei laici: l'apporto dei testi conciliari e del Codice di diritto canonico del 1983*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. I, t. 2, Milano 1988, p. 761-790; IDEM, *I fedeli laici nella missione della Chiesa*, in IDEM, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 203-259; G. LO CASTRO, *Laici e l'ordine temporale*, in AA.VV., *Chi sono i laici*, Milano 1988, p. 39-62; L. NAVARRO, *Il fedele laico*, in AA.VV. *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, vol. II, Roma 1990, p. 142-170; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Riflessioni sul concetto di laico nel nuovo Codex*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, a cura di G. BARBERINI, I, Perugia 1984, p. 383-392. Benché pubblicati prima del nuovo codice, continuano ad essere fondamentali l'opera di A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1969 (vid. anche la terza edizione spagnola aggiornata e ampliata: *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1991) e diversi contributi di P. Lombardía, in particolare, *Los laicos*, in «Il diritto ecclesiastico», 83 (1972) 1, p. 286-312.

allo statuto giuridico personale, che sono fondamentali per la vita e la funzione di questo tipo di fedeli nella Chiesa².

Nella prima parte della mia esposizione tratterò dei due concetti di laico rintracciabili nella normativa del 1983: il primo sottolinea

il sacerdozio comune dei fedeli, il secondo fa riferimento alla secolarità. Dato che la dottrina canonica non accetta unanimemente questo ultimo concetto³, dedicherò la seconda parte di questo articolo all'analisi della secolarità quale elemento integrante la definizione del laico, tenendo anche conto dei contributi del recente Magistero pontificio in materia. Infine, sulla base del concetto di laico presenterò le linee portanti del suo statuto giuridico.

Come emerge dallo schema adottato è evidente che questa indagine non può limitarsi alla normativa positiva. Il ruolo del canonista, infatti, va oltre il dato positivo e la sua esegesi formale, perché molto spesso, per far progredire la scienza, egli dovrà attendere agli aspetti sostanziali, desumibili dai nuovi approfondimenti operati dal legislatore, dal magistero e dalla scienza canonica; il che permette di presentare un'interpretazione delle norme promulgate, che tenga conto delle esigenze di giustizia provenienti dai menzionati approfondimenti.

². Per la nozione di statuto giuridico personale, cfr. P. LOMBARDÍA, *El estatuto jurídico personal en el ordenamiento canónico. Fundamentos doctrinales*, in IDEM, *Escritos de Derecho Canónico*, vol II, Pamplona 1973, p. 35-62.

³. Cfr. F. COCCOPALMERIO, *De conceptibus «christifidelis» et «laici» in Codice Iuris Canonici. Evolutio textuum et quaedam animadversiones*, in «Periodica», 77 (1988), p. 381-424; A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, in *Il fedele cristiano*, cit., p. 9-54; e G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, p. 93-96.

2. CONCETTO DI LAICO

È ben noto che il codice, a differenza di quanto fa per altri tipi di fedeli⁴, non offre una specifica definizione di laico. Anzi, come avremo occasione di vedere, il canone previsto a tale scopo non fu mai promulgato. Tuttavia, ci sono due concetti soggiacenti alla normativa del 1983, deducibili indirettamente dalla bipartizione e dalla tripartizione dei fedeli nella Chiesa. Queste due espressioni fanno riferimento a due modi di classificare l'insieme dei fedeli cristiani. La divisione dei fedeli secondo la bipartizione implica lo studio dei fedeli da una prospettiva sacramentale, mettendo in luce l'incidenza del sacramento dell'Ordine. Invece nella tripartizione si tiene presente l'incidenza dei carismi nei fedeli, e le diverse forme di vita che scaturiscono dai suddetti carismi. Dallo studio dei due concetti di laico emergono alcuni elementi complementari, che, benché siano essenzialmente conosciuti, hanno delle ripercussioni sullo statuto giuridico dei laici.

a) *Il laico come fedele non ordinato*

La suddivisione dei fedeli operata nel can. 207 § 1⁵ permette di distinguerli in ministri sacri o chierici e laici. Tale distinzione poggia, abbiamo detto, su un criterio sacramentale: la ricezione del sacramento dell'Ordine in uno dei suoi tre gradi: episcopale, presbiterale e diaconale⁶. I ministri sacri hanno ricevuto tale

⁴. Cfr. cann. 573 e 1008, per i fedeli di vita consacrata e per i chierici.

⁵. «Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici».

⁶. Pur essendo una distinzione di lunga tradizione canonica e già presente nel CIC del 1917 (can. 107), il suo attuale fondamento è solamente sacramentale, perché dopo la soppressione degli ordini minori e del suddiaconato nella Chiesa (cfr. PAOLO VI, Motu proprio, *Ministeria quaedam*, 15.8.1972, in EV/4, nn. 1749-1769), non ci sono più chierici che non hanno ricevuto il

sacramento; i laici invece, ne sono privi. Questo dato configura il concetto di laico come fedele non ordinato. Benché tale nozione è elaborata in confronto ai chierici, e pertanto serve ad affermare che i laici non sono chierici, tuttavia, in ordine ad una definizione del laico, ci ricollega ad un elemento basilare: i laici sono fedeli, un tipo specifico di fedeli. In quanto radicati nel sacramento del battesimo –i cui effetti ontologici e giuridici sono sempre gli stessi– la condizione ontologico-sacramentale e il suo riflesso giuridico –la condizione costituzionale del fedele⁷– sono comuni e identici in tutti i membri del Popolo di Dio. Di conseguenza, non ci possono essere delle differenze riguardanti la condizione comune. In essa, infatti, vige il principio di uguaglianza fondamentale: tutti sono fedeli, ogni battezzato è figlio di Dio, è chiamato alla santità ed è corresponsabile della missione della Chiesa. Tutti hanno la stessa condizione giuridica fondamentale, formalizzata per la prima volta nel Codice del 1983; sono titolari degli stessi diritti fondamentali, e tutti hanno gli stessi obblighi fondamentali. In quanto diritti e doveri comuni, espressioni di esigenze di giustizia radicate in ultima analisi nel battesimo, godono della stessa forza ed esigibilità per tutti i fedeli, indipendentemente dalla varietà di vocazioni, carismi e funzioni esistenti nella Chiesa⁸. Perciò gli statuti giuridici specifici dei

sacramento dell'Ordine. Perciò il concetto di chierico è più ristretto di quello della legislazione precedente. Sulla questione, cfr. P. LOMBARDÍA, *Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica*, in *Liber amicorum Monseigneur Onclin*, Glemboux 1976, p. 270; e A. STICKLER, *Le grandi linee dello sviluppo degli stati giuridici delle persone nella Chiesa*, in «Monitor ecclesiasticus», 107 (1982), p. 202.

⁷. Per un studio sistematico della condizione costituzionale del fedele, del suo contenuto e delle caratteristiche generali e specifiche dei suoi diritti e doveri fondamentali, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 85-143.

⁸. «tutti i fedeli godono della stessa condizione costituzionale, con ugual forza ed estensione; i diritti e doveri fondamentali sono identici in tutti ed in tutti hanno lo stesso valore». J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 87.

diversi tipi di fedeli, da un lato, non potranno nascondere quella condizione comune e, dall'altro, concretizzeranno le modalità di realizzazione della medesima⁹.

D'altra parte, affermare che il laico non è chierico significa, *in sostanza*, esprimere un riflesso della distinzione fra il sacerdozio comune e quello ministeriale¹⁰. Il primo, originato dal battesimo,

⁹. Il principio di varietà (la diversità di vocazioni e di funzioni) che dà luogo a diversi tipi di fedeli, non può modificare sostanzialmente la condizione costituzionale del fedele, altrimenti questa non sarebbe comune né costituzionale. Di conseguenza, nemmeno il contenuto di tale condizione può essere modificato sostanzialmente dagli statuti giuridici personali dei fedeli. Perciò la condizione personale può unicamente produrre delle caratterizzazioni nel modo di esercitare i diritti e di compiere gli obblighi della condizione comune. Cfr. L. NAVARRO, *El laico y los principios de igualdad y variedad*, in «*Lus canonicum*», 26 (1986), p. 93 ss.

¹⁰. Poiché il grado diaconale del sacramento dell'Ordine non rende partecipi al sacerdozio ministeriale e perciò il diacono non è sacerdote, il concetto di chierico non ha la stessa estensione di quello di sacerdote. Tuttavia dato che la ragion d'essere del diaconato si trova nel servizio al Popolo di Dio, svolto in stretto rapporto anche di dipendenza con i ministri sacri dotati del sacerdozio ministeriale (in particolare con il Vescovo), e che le funzioni proprie, alle quali sono destinati per l'ordinazione diaconale, sono di natura pubblica, la loro posizione giuridica nella Chiesa è, come nel caso dei sacerdoti, pubblica (appartengono alla Gerarchia). Cfr., CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 29 e *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1536-1600, passim n. 1569 e 1596). Perciò i diaconi hanno uno statuto giuridico quasi identico a quello degli altri ministri sacri. Fatte queste precisazioni, ritengo che la distinzione fra chierici e laici si trova principalmente nel diverso modo di partecipare all'unico Sacerdozio di Cristo. Fra i contributi più interessanti sulla distinzione sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale, dal punto di vista canonico, vid. E. CORECCO, *Profili istituzionali dei movimenti nella Chiesa*, in *I movimenti nella Chiesa negli anni '80, Atti del 1° Convegno Internazionale, Roma, 23-27 settembre 1981*, a cura di M. CAMISASCA e M. VITALI, Milano, 1982, p. 203-234; P.J. VILADRICH, *La distinzione essenziale sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale e i principi di uguaglianza e di diversità nel diritto canonico costituzionale moderno*, in «*Il diritto ecclesiastico*», 83 (1972), p. 119-157; D. LE TOURNEAU, *Le sacerdoce commun et son incidence sur les obligations et les droits des fidèles en général et des laïcs en particulier*, in «*Revue de Droit canonique*», 39 (1989), p. 155-194; e R. SCHUNK, *Amtspriestertum und allgemeines Priestertum. Untersuchungen*

si colloca ed opera al livello dell'uguaglianza in cui si trova il fedele: tutti i membri del Popolo di Dio, inclusi i chierici, possiedono il sacerdozio comune. Da qui la qualificazione "comune". Come giustamente è stato rilevato, «in questo sacerdozio vi è assoluta uguaglianza, giacché la funzionalità salvifica della disponibilità individuale del fedele ad offrirsi *'hostiam viventem, sanctam, Deo placentem'* scaturisce dalla rigenerazione battesimale e dai cennati vincoli di comunione ecclesiale»¹¹. Il sacerdozio ministeriale, invece è originato dal sacramento dell'Ordine nei suoi gradi episcopale e presbiterale. Tale sacerdozio si manifesta giuridicamente in due ambiti: nella distinzione gerarchica e nello statuto giuridico personale dei chierici. Il sacramento dell'Ordine produce nella persona che lo riceve una particolare configurazione con Cristo, e conferisce anche un potere sacro sul Corpo Sacramentale di Cristo, da cui deriva il potere sul Corpo Mistico di Cristo. L'ordinato, a seconda del grado ricevuto del sacramento dell'Ordine, ha la capacità di agire *in persona Christi* e/o *nomine Christi Capitis* e dunque partecipa ai *munera Christi* in modo diverso dal fedele che ha ricevuto unicamente il battesimo. La speciale configurazione con Cristo comporta la destinazione a certe funzioni proprie del sacerdozio ministeriale o ad altre che si trovano intimamente

eines Kirchenrechtlers, in «Forum katholische Theologie», 10 (1994), p. 177-196. Tale questione è stata anche approfondita dai teologi. Fra i contributi più recenti cfr. A. ARANDA, *El sacerdocio de Jesucristo en los ministros y en los fieles. Estudio teológico sobre la distinción «essentia et non gradu tantum»*, in AA.VV., «La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales». *Simposio internacional de teología*, Pamplona 1990, p. 207-246, il quale presenta nuovi argomenti che contribuiscono alla comprensione della distinzione e dei rapporti fra i due sacerdozi; cfr. inoltre, A. VANHOYE, *Sacerdoce commun et sacerdoce ministèriel. Distinctions et rapports*, in «Nouvelle Revue Théologique», 97 (1975), p. 193-207; e P. RODRÍGUEZ, *Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la estructura de la Iglesia*, in «Romana», 3 (1987), p. 162-175.

¹¹. S. GHERRO, *Principi di diritto costituzionale canonico*, Torino, 1992, p. 148.

collegate ad esse: ogni ordinato ha la capacità di esercitare le funzioni corrispondenti al grado dell'ordine ricevuto ed è destinato a tali funzioni. La distinzione di queste funzioni si manifesta nel *munus regendi*, nel *munus sanctificandi* e nel *munus docendi*: all'ordine dei vescovi spettano certe funzioni, a quello dei presbiteri altre, ed infine altre ancora a quello dei diaconi. La peculiarità dell'essere chierici e la missione che sono chiamati a svolgere sono alla base delle norme del loro statuto giuridico personale (can. 273-289).

La distinzione essenziale (e non solo di grado) fra questi due sacerdoti¹², o fra questi due modi di partecipare all'unico sacerdozio di Cristo, comporta sotto il profilo giuridico che nella Chiesa le funzioni degli ordinati siano diverse da quelle dei non ordinati, e che alcune di queste funzioni non potranno mai essere esercitate da coloro che non hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine. Invece altre saranno abitualmente esercitate dagli ordinati *in sacris*. Infatti, è stato finemente rilevato da Hervada, che fra le funzioni che sono riservate ai chierici si possono distinguere: funzioni necessariamente riservate, abitualmente riservate e storicamente riservate. I laici non hanno la capacità di svolgere le funzioni necessariamente riservate, poiché privi del carattere sacerdotale che è un presupposto ed un requisito necessario. Le altre funzioni riservate, poiché non si esige propriamente la potestà d'ordine, possono essere svolte in collaborazione con la gerarchia (funzioni abitualmente riservate) o se così viene stabilito dalla legislazione canonica (funzioni storicamente riservate)¹³.

Tuttavia per la retta comprensione dei due tipi di sacerdozio è necessario sottolineare che la distinzione, da una parte, non intacca l'uguaglianza radicale dei fedeli nella Chiesa e dall'altra che i due sacerdoti sono complementari. In quanto fedeli sono

¹². Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 10.

¹³. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 206-212.

uguali, non c'è superiorità degli uni sugli altri: hanno tutti la stessa dignità (quella di figli di Dio) e sono ugualmente chiamati alla santità. Tutti in virtù del battesimo sono chiamati alla identificazione con Cristo. Perciò la vocazione sacerdotale e la condizione clericale non comportano in sé una maggiore santità: la consacrazione sacerdotale non implica altro che un nuovo titolo di esigibilità della santità per un più fruttifero esercizio delle funzioni ministeriali¹⁴. Stabilire una diversità di grado nella chiamata alla santità comporterebbe l'introduzione delle classi sul piano dell'uguaglianza fondamentale¹⁵.

In quanto complementari i due sacerdozi sono essenziali per la vita e la missione della Chiesa, ciascuno ordinato all'altro e mutuamente complementari. Tali relazioni si evidenziano soprattutto nella vita sacramentale, ed in particolare nell'Eucaristia: «Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'eucaristia, ed esercitano il sacerdozio con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità»¹⁶. Questo rapporto di

¹⁴. Anche di recente il magistero pontificio ha evidenziato che accanto alla comune vocazione alla santità, radicata nel battesimo, e alla quale partecipa anche il chierico perché è fedele, c'è «una vocazione "specificata" alla santità, più precisamente (...) una vocazione che si fonda sul sacramento dell'Ordine, quale sacramento proprio e specifico del sacerdote, in forza dunque di una nuova consacrazione a Dio mediante l'ordinazione». GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Pastores dabo vobis*, 25.3.1992, n. 20, Libreria editrice vaticana, 1992, p. 41. Si tratta di un modo specifico di essere santo: come sacerdote.

¹⁵. Cfr. S. GHERRO, *Principi di diritto costituzionale canonico*, cit., p. 148, il quale sottolinea che l'uguaglianza costituzionale che deriva dal sacerdozio comune comporta che nella Chiesa non ci siano categorie di chiamati in modo diverso alla santità.

¹⁶. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 10.

complementarità si manifesta giuridicamente nella cooperazione organica dei chierici e dei laici: ognuno porta a termine le proprie funzioni all'interno dei *tria munera*, funzioni diverse e complementari. Questa cooperazione fra ordinati e non ordinati non si colloca nel rapporto di subordinazione gerarchica esistente fra i tre gradi del sacramento dell'Ordine, quasi che il sacerdozio comune fosse il quarto grado della gerarchia d'ordine.

Da quanto detto si può concludere che, in quanto fedeli, i chierici e i laici sono uguali. Tuttavia sulla base della diversa partecipazione al Sacerdozio di Cristo a ciascuno spettano funzioni diverse nella Chiesa: ai laici quelle del sacerdozio comune, ai ministri sacri quelle del sacerdozio ministeriale.

b) *Il laico come fedele non ordinato e non consacrato*

Il riferimento alla vita consacrata, presente nel can. 207 § 2¹⁷, introduce un nuovo elemento di distinzione fra i fedeli: alcuni di essi, chierici e laici, seguono la vita consacrata. Questa è caratterizzata dall'assunzione dei consigli evangelici della castità, povertà e obbedienza, in modo stabile in un istituto approvato dalla Chiesa. Questi fedeli, per la particolare funzione escatologica che sono chiamati a svolgere all'interno della Chiesa, hanno una forma di vita speciale derivante da una *nuova consacrazione*, che si aggiunge a quella battesimale. Il criterio adoperato in questa distinzione non è un sacramento, ma la consacrazione mediante l'assunzione dei consigli evangelici, da cui deriva una forma di vita. Dato il significato della vita

17. «Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità».

consacrata per la vita e santità della Chiesa, il diritto canonico presenta una regolamentazione del stato di coloro che la seguono.

Se si combinano i due criteri di distinzione appena enunciati ci troviamo dinanzi ai seguenti tipi di fedeli: secondo la forma di vita ci sono i chierici che non seguono la vita consacrata o chierici secolari, i fedeli –chierici e laici– che seguono quella particolare forma di vita, e i laici non consacrati, anche chiamati laici secolari. Secondo il criterio sacramentale: chierici (secolari e chierici membri di Istituti di vita consacrata) e laici (secolari e membri dei menzionati Istituti).

c) *Tentativo di definizione del concetto di laico nel processo di elaborazione del CIC del 1983*

Da questi due concetti ancora non si può evidenziare il carattere specifico dei laici della tripartizione, ma si può soltanto affermare ciò che non sono. La definizione di questo tipo di laico ha costituito una delle questioni alle quali la Commissione codificatrice dedicò numerosi sforzi¹⁸. Dagli atti finora pubblicati si osserva un accordo iniziale fra i consultori del *Coetus «De Laicis»* sulla necessità di distinguere fra i concetti di fedele e di laico, e di offrire una definizione di quest'ultimo che includesse, sulla scia degli insegnamenti conciliari, non soltanto l'elemento generico (essere fedele) e quello negativo (non chierico e non

¹⁸. Sulla definizione di laico nell'elaborazione del Codice, cfr. F. COCCOPALMERIO, *De conceptibus «christifidelis» et «laici» in Codice Iuris Canonici. Evolutio textuum et quaedam animadversiones*, cit., p. 381-424. Dallo studio compiuto, questo autore conclude: che non è possibile definire il laico sulla base della secolarità, che la distinzione fra chierici e laici fa riferimento alla diversità di funzioni, e che il termine laico serve per indicare che egli è un fedele non ordinato. Cfr. *ibid.*, p. 419-424. Tuttavia ritengo che dalla trattazione del laico nel lavoro di elaborazione del CIC si possono trarre conseguenze diverse.

religioso), ma anche l'elemento positivo (la secolarità)¹⁹. Fin dalla prima sessione di lavoro di questo *Coetus* si preparò una definizione del laico che includeva gli elementi appena menzionati²⁰. Nelle sessioni successive si fecero dei ritocchi al fine di renderla più precisa. Risultato delle cinque prime sessioni di lavoro fu il seguente testo: «In canonibus huius Codicis, nomine laicorum intelliguntur omnes christifideles, iis exceptis qui, ordine sacro recepto, ad ministerium divinum sunt deputati aut qui in Instituto ab Ecclesia sancito statum religiosum assumpserunt; christifideles scilicet, sive viri sive mulieres, qui in saeculo viventes et vitae saecularis consortes missionem Ecclesiae salvificam pro parte sua, etiam canonibus determinanda, exercent, videlicet vitam divinam Ecclesiae participantem, atque fidem quam a Deo per Ecclesiam receperunt verbo et opere confitentes ac propagantes, specialiter in rebus temporalibus gerendis et in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddentes»²¹. Inoltre, dalle discussioni fra i consultori si desume l'importanza attribuita alla secolarità. Progressivamente questo elemento viene configurato come caratterizzante la vita del laico: il suo sacerdozio comune acquista delle modalità specifiche, il suo apostolato e il suo modo di partecipare alla missione della Chiesa si concretizzano nell'agire nel temporale²². Perciò la secolarità dei fedeli laici era non

19. Cfr. «Communicationes», 17 (1985), p. 168-169.

20. «In canonibus huius Codicis nomine laicorum intelliguntur omnes christifideles qui non sunt, ordine sacro recepto, ad ministerium divinum deputati, nec in instituto ab Ecclesia sancito statum religiosum assumpserunt. Qui christifideles, sive viri sive mulieres, a Deo vocantur ut suo modo, etiam eisdem canonibus determinando, debita cum sacris pastoribus relatione servata, apostolatam in saeculo exercent, speciatim in rebus temporalibus gerendis Christi testimonium reddentes». «Communicationes», 17 (1985), p. 173-174.

21. «Communicationes», 18 (1986), p. 351.

22. Si tratta di un'azione portata a termine in quanto cristiano, perciò non è possibile distinguere nettamente fra il laico nella Chiesa e nel mondo. A riguardo sono significative le seguenti parole di uno dei consultori: «Fidelis

soltanto presente nella definizione ma anche in altri testi, quale quelli dedicati alla libertà nell'ordine temporale e alla missione apostolica²³.

Tuttavia, alla fine del lavoro del *Coetus «De Laicis»*, si assiste ad un cambiamento dell'impostazione fino a quel momento seguita: il Segretario aggiunto, Mons. Onclin, all'inizio della VI^a sessione (giugno del 1976), propone un nuovo testo che definisce il laico in contrapposizione ai chierici e ai membri degli Istituti di vita consacrata, e prescinde dalla secolarità. Inoltre si riduce la portata della definizione al solo titolo dedicato agli obblighi e diritti dei fedeli laici: «In canonibus qui sub hoc titulo sequuntur, nomine laicorum intelleguntur omnes christifideles, qui neque per receptum ordinem sacrum ad divinum ministerium sunt deputati (aut: qui non sunt clerici) neque alicuius Instituti vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum sunt sodales»²⁴. Nonostante la resistenza di alcuni consultori a questo cambiamento²⁵, il riferimento alla secolarità nella definizione del laico fu soppresso e questa caratteristica fu relegata ad un secondo piano²⁶, occupando un ruolo a prima vista marginale, nei

laicus –opifex, medicus, miles, etc.– quando est “in mundo”, in structuris saecularibus –in officina, in nosocomio, in castris, etc.– est simul et inseparabiliter “in Ecclesia”: non est schismaticus vel apostata. Dicit nequit laicum esse “in Ecclesia” solummodo quando invenitur in aliqua *structura sociali ecclesiastica*: in templo, in schola catholica vel in Consilio pastorali dioecetano, etc.». «Communicationes», 17 (1985), p. 199. Per quanto riguarda il sacerdozio comune sono rilevanti queste precisazioni: «Est Consultor qui concordat cum animadversionibus factis, et adiungit praetermittendum non esse laicum participare munus Christi sacerdotale, regale et propheticum sub hac ratione saecularitatis, scilicet ipsum sanctificari et apostolatum exercere, praecise in structuris saecularibus atque ex iis structuris saecularibus». *Ibid.*, 17 (1985) p. 198.

²³. Cfr. cann. 2 e 4, in «Communicationes», 18 (1986), p. 351-352.

²⁴. «Communicationes», 18 (1986) p. 376.

²⁵. Cfr. «Communicationes», 18 (1986) p. 376-377.

²⁶. Ci si accordò nel dedicare un canone alla secolarità da inserire subito dopo la definizione. Cfr. *ibid.*, p. 377. Tuttavia non si fece altro che trasferire e

canoni sulla missione apostolica del laico e sulla sua libertà nell'ordine temporale. È doveroso riferire che i motivi di questa decisione non sono reperibili tra il materiale pubblicato²⁷. Nelle fasi successive di elaborazione del Codice, infine, anche questa definizione fu soppressa, perché si ritenne sufficiente la definizione deducibile dal can. 81 dello *Schema Libri «De Populo Dei»* (il cui testo è quasi identico all'attuale can. 207 § 1)²⁸.

modificare leggermente il § 2 del canone che trattava della missione apostolica del laico. Questo testo (cfr. *ibid.*, p. 377), con alcune modifiche, è l'attuale can. 225 § 2.

²⁷. Non sembra che la necessità di coordinare i testi preparati dal *Coetus «De Laicis»* con quelli del progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (compito specifico della quinta sessione di questo gruppo di lavoro –cfr. «Communicationes», 18 [1986], p. 365–), sia stata la causa di tali cambiamenti. Nel progetto di LEF non vi era, infatti, una definizione specifica di laico. Inoltre la presenza di un canone dedicato alla bipartizione dei fedeli nella Chiesa (can. 25), benché potesse incidere sulla definizione preparata dal *Coetus «De Laicis»*, non doveva necessariamente determinare l'abbandono della secolarità nella definizione, perché essa costituiva un elemento caratterizzante la missione apostolica del laico *non consecrato* (can. 28). Per il testo di questi canoni del progetto di LEF, cfr. «Communicationes», 12 (1980), p. 45-47 (benché le pagine indicate si riferiscono alla sessione di lavoro del settembre 1979, il punto di partenza delle discussioni è costituito dallo Schema della LEF preparato nel febbraio 1976). Tuttavia, dagli atti delle sessioni del *Coetus studiorum «De Populo Dei»* si può dedurre che una difficoltà fondamentale per dedicare un titolo o una sezione speciale ai laici, e quindi per offrire anche una loro definizione positiva radicava nell'identificazione dei laici con i fedeli. Tale identificazione rendeva inutile elaborare uno statuto giuridico speciale per questi fedeli. Perciò, trattare dei laici era considerato dal Segretario della Commissione, unicamente «opportuno, anche come fatto psicologico». Cfr. «Communicationes», 13 (1981), p. 314-315.

²⁸. La ragione di tale soppressione, secondo quanto riportato in «Communicationes», fu che era «già stabilita la fondamentale nozione di laico nel can. 81 e non è necessario introdurre un'altra (laico=non consecrato)», e che il titolo era dedicato a trattare degli obblighi e diritti del laico, ma non a definirlo. Cfr. «Communicationes», 13 (1981), p. 315. È doveroso rilevare che il citato can. 81 non era frutto del lavoro del *Coetus «De Laicis»*. Da quanto è stato finora pubblicato non si è in grado di sapere da chi e quando fu presa la decisione di inserire nello *Schema Libri «De Populo Dei»* il testo del can. 25

Sembra interessante, a questo punto, valutare quali siano le conseguenze dell'abbandono definitivo di una definizione positiva del laico. Lo Castro, a tale proposito sostiene che «la condizione del laico all'interno della Chiesa e la sua specifica funzione non risultano viceversa, almeno a prima vista, espressione di una idea che non lasci adito a dubbi; riflettendosi ciò negativamente nella determinazione delle altre condizioni di vita ecclesiale (soprattutto su quelle di vita consacrata)»²⁹. Dall'insieme delle norme riguardanti i laici risulta da una parte che in talune occasioni il laico è identificato con il fedele; altre volte è contrapposto al chierico; e a volte lo si vede anche dalla prospettiva della sua vita secolare³⁰. Da questa mancata

del progetto di LEF. Sulla questione vid., I. ZUZEK, *Bipartizione o tripartizione dei «Christifideles» nel CIC e nel CCEO*, in «Apollinaris», 67 (1994), p. 68.

Nella *Relatio* che contiene le osservazioni allo *schema* CIC del 1980, a proposito del can 202, si chiese di ritornare ad una definizione positiva, sulla scia della descrizione della Cost. *Lumen gentium*, n. 31; altrimenti si sarebbe dovuto concludere che i religiosi non ordinati fossero laici. La risposta della Commissione fu la seguente: «Distinctio in canone proposita potior est eo quod ex divina institutione provenit et fundatur in ipsa hierarchica constitutione Ecclesiae; quapropter in iure canonico praeferenda videtur in quo frequenter agitur de participatione in muneribus Ecclesiae; ad hanc enim participationem quod attinet, omnino aequales sunt religiosi qui ordinem sacrum non receperunt et laici (“Status huiusmodi [scil. Religiosus] ratione habita divinae et hierarchicae Ecclesiae constitutionis, non est intermedius inter clericalem et laicalem condicionem”: LG 43). Codex tamen minime intendit excludere divisionem tripartitam communiter usitatam et ab ipso Concilio Vat. II admissam». «Communicationes», 14 (1982), p. 157-158.

²⁹. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, p. 71.

³⁰. Dopo aver analizzato le norme e messo in rilievo alcune mancanze, Lo Castro afferma: «Non può pertanto, destare meraviglia se talora la figura del laico sia rimasta terminologicamente assorbita in quella più ampia di *christifidelis*, da cui non riesce a distinguersi (can. 224, 225, 227); talaltra è vista in controtuce, per non dire in contrapposizione, con quella del chierico (can. 207), talaltra ancora è identificata con la condizione di vita secolare, che può però essere condivisa dai membri di taluni istituti di vita consacrata “per

precisione concettuale derivano la scarsa omogeneità e organicità del titolo dedicato agli obblighi e diritti dei laici e le diverse chiavi di lettura di cui può essere oggetto. Per alcuni autori, infatti il criterio di interpretazione di queste norme è di attribuirle ai laici della bipartizione, salve le opportune eccezioni³¹; per altri, invece, tali norme enunciano diritti e doveri dei laici della tripartizione, benché alcune possono anche essere proprie di fedeli non ordinati³², e addirittura di alcuni chierici (si pensi ai diaconi permanenti sposati, in relazione al can. 226 riguardanti i diritti e doveri dei fedeli coniugati)³³. Altri, finemente hanno evidenziato che quasi tutti i menzionati obblighi e diritti non sono specifici dei laici, ma appartenenti a tutti i fedeli. Perciò questo titolo avrebbe soprattutto un ruolo psicologico, perché non sarebbe stato opportuno che dopo aver dedicato tanta attenzione al laicato nel Concilio, non ci fosse stato nemmeno un titolo nel quale si trattasse di loro³⁴. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, il titolo sarebbe per lo meno superfluo, perché sarebbe bastato lo statuto giuridico del fedele.

professionem consiliorum evangelicorum” (gli istituti secolari: cfr. can. 710 ss.)). G. LO CASTRO, *Il soggetto*, cit., p. 75.

³¹. «Le norme relative ai diritti e ai doveri dei laici riguardano indistintamente tutti i battezzati che non siano chierici, ma alcune di esse possono risultare non applicabili ai membri degli istituti di vita consacrata, perché contrastanti con le disposizioni che specificamente li riguardano». G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, Bologna 1984, p. 131.

³². Cfr. J. FERRER, *Los sujetos del ordenamiento canónico*, in AA.VV. *Manual de Derecho canónico*, Pamplona 1987, p. 216; e G. DALLA TORRE, *Sub can. 224*, in *Commento al Codice di diritto canonico*, a cura di P.V. PINTO, Roma 1985, p. 129.

³³. Cfr. E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 209.

³⁴. Cfr. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 98.

d) *La definizione del laico nel "Codex canonum Ecclesiarum orientalium."*

Comunque, nel *Codex canonum Ecclesiarum orientalium*, il Legislatore opera una scelta molto diversa: il titolo XI, «De laicis», si apre col canone 399 in cui si offre una definizione del laico che include la secolarità come caratteristica propria di questo tipo di fedeli. Il testo è il seguente: «Nomine laicorum in hoc Codice intelleguntur christifideles, quibus indoles saecularis propria ac specialis est quique in saeculo viventes missionem Ecclesiae participant neque in ordine sacro constituti neque statui religioso ascripti sunt». Sono presenti quindi l'elemento positivo (secolarità), quello generico (sono fedeli) e, infine quello negativo (non sono chierici e non appartengono allo stato religioso)³⁵, in un modo molto simile a quello prospettato nei primi stadi della codificazione latina³⁶.

³⁵. È pure significativo che nel canone parallelo al can. 207 § 1 (can. 323 § 2 CCEO), il binomio è composto non dai chierici e dai laici, ma dai chierici e dagli altri fedeli: «Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur». Quando si discusse la convenienza di includere *ad litteram* il testo del can. 207 § 1 i consultori furono d'accordo nel modificarlo, in modo tale che i laici non fossero identificati quali i fedeli non ordinati. La ragione che diedero fu che, pur rispettando la tradizione latina che risale al Decreto di Graziano, ritenevano più consona alle Chiese orientali seguire la dottrina del Concilio Vaticano II e dividere i fedeli in chierici, religiosi e laici. Perciò non potevano contrapporre chierici e laici, perché i religiosi non ordinati non sono laici. Cfr. «Nuntia», 21 (1985), p. 6-8. Vid. anche I. ZUZEK, *Bipartizione o tripartizione dei «Christifideles» nel CIC e nel CCEO*, cit., p. 85-88.

³⁶. Da quanto risulta dagli atti della commissione per la codificazione orientale, non ci sono state difficoltà per questa definizione, anche perché fatta nei confronti dei chierici e dei monaci (e degli altri religiosi). Cfr. «Nuntia», 13 (1981), p. 90. Per un commento alla normativa orientale sui laici, cfr. D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma-Bologna 1993, p. 289-314; e IDEM, *I laici nella codificazione orientale*, in «Apollinaris», 62 (1989), p. 659 ss.

Le differenze con il codice latino vanno oltre la semplice definizione. A partire dalla secolarità si presenta anche una descrizione più ampia di quella rintracciabile nel can. 225 § 2 della vocazione e missione propria dei laici : «Laicorum imprimis est ex vocatione propria res temporales gerendo et secundum Deum ordinando Regnum Dei quaerere ideoque in vita privata, familiari et politico-sociali testes Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare atque fide, spe et caritate fulgentes fermenti instar ad mundi sanctificationem conferre»³⁷.

Benché tale definizione è esplicitamente circoscritta al codice orientale ed in quello latino non c'è un canone parallelo a quello appena riportato, la rivalutazione della secolarità nella definizione del laico e nel suo statuto giuridico consente di chiederci se può costituire una chiave ermeneutica della normativa latina³⁸. La risposta a questa domanda, a mio avviso, dipende dal valore che si debba attribuire alla secolarità: qualora tale caratteristica risponda invero alla condizione del laico e abbia dei riflessi nella sua specifica posizione nel diritto della Chiesa, allora la definizione contenuta nel codice orientale potrà adoperarsi nell'interpretazione delle norme latine sui laici. Se, invece, la secolarità non è sufficientemente rilevante, allora si dovrebbe concludere che le due impostazioni (quella latina e quella

³⁷. CCEO, can. 401. Nella *mens* della commissione codificatrice il quadro di ciò che è proprio dei laici si completa con la formalizzazione del diritto di libertà nelle questioni temporali (can. 402, che è identico al can. 227 del CIC). I restanti canoni riguardanti i laici sono considerati unicamente come specificazione di ciò che appartiene al fedele. Cfr. «Nuntia», 5 (1977), p. 40-44, *passim* p. 41.

³⁸. Non si tratta di applicare un canone del CCEO al CIC come se vi fosse una lacuna di legge, ma valutare la definizione del can. 399 nel quadro della dottrina magisteriale successiva al CIC, per poi interpretare le norme alla luce della citata definizione. Sul rapporto fra i due codici, cfr. P. GEFAELL, *Il matrimonio condizionato nella codificazione pio-benedettina. Fonte del c. 826 CCEO*, in «Ius Ecclesiae», 7 (1995), p. 620-622.

orientale) rispondono unicamente a tradizioni diverse e che la definizione contenuta nel codice orientale è applicabile esclusivamente nelle Chiese orientali. Come vedremo, questa definizione ed una trattazione del laico che ne sottolinei la secolarità sono confacenti alla dottrina conciliare, al recente approfondimento del valore teologico della secolarità e alla convinzione del suo valore specifico per tipificare alcuni fedeli nella Chiesa.

3. LA SECOLARITÀ. IL SUO VALORE: DAL CONCILIO ALL' ESORTAZIONE APOSTOLICA *CHRISTIFIDELES LAICI*

Dato che il CIC costituisce uno sforzo di traduzione giuridica dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, il punto di partenza per l'analisi della secolarità quale caratteristica specifica dei laici, è l'insegnamento conciliare, in particolare quello della Cost. *Lumen gentium*. Gli elementi più salienti della descrizione ivi fatta di questi fedeli sono: 1) il loro carattere secolare, e 2) la loro vocazione specifica di cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio.

Per quanto riguarda il primo elemento afferma la citata costituzione dogmatica: «il carattere secolare è proprio e particolare ai laici»³⁹. Questo non comporta che altri fedeli non possano svolgere attività temporali. Il Concilio constata questo fatto, ma subito indica che la vocazione e la funzione degli altri fedeli hanno significato diverso a quella dei laici: «Infatti i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano attendere ad affari secolari, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono ordinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non può

³⁹. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 31.

essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini»⁴⁰. Nella Cost. *Gaudium et spes* si ricorda inoltre che «ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività secolari»⁴¹. Queste precisazioni sulla non esclusività delle attività secolari sono state interpretate nel senso che anche altri membri del popolo di Dio partecipano della secolarità, e perciò il carattere secolare non serve ad indicare un tipo preciso di fedele. Fra gli esempi che si danno c'è quello dei chierici che insegnano discipline non ecclesiastiche nelle scuole e nelle università⁴², e anche dei diaconi permanenti che continuano ad esercitare la professione civile che avevano già prima della loro ordinazione.

Sembra, però che il valore della secolarità non è da individuare nel fatto di esercitare una professione secolare e dedicarsi agli affari temporali. La cost. *Lumen gentium*, n. 31 mette in rapporto la prima caratteristica, propria e particolare dei laici, con la loro *vocazione*, sottolineando che il loro vivere nel mondo, agire in esso, non risponde a una situazione, a un fatto sociologico⁴³. «Per

40. *Ibid.*, n. 31.

41. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Gaudium et spes*, n. 43.

42. Cfr. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 96.

43. Ridurre la secolarità a una caratteristica sociologica, senza rilevanza teologica, come riteneva Mörsdorf (cfr. K. MÖRSDORF, *Die Stellung der Laien in der Kirche*, in «Revue de Droit Canonique», 10 (1960)-11 (1961), p. 214-234; IDEM, *Die andere Hierarchie. Eine kritische Untersuchung zur Einsetzung von Laienräten in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 138 (1969), p. 461-509; e IDEM, *Das konziliare Verständnis vom Wesen der Kirche in der nachkonziliaren Gestaltung der kirchlichen Rechtsordnung*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 144 (1975), p. 387-401, *passim*, p. 395-401. L'autore ha mantenuto questa posizione anche dopo il Concilio Vaticano II), è stato criticato da diversi settori della canonistica, potendo considerarsi una posizione ormai superata. Cfr. A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986, p. 414-420; E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice*

loro vocazione –recita il testo conciliare– è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito evangelico». Si tratta dunque della vocazione propria di questi fedeli⁴⁴.

Negli anni del postconcilio e specialmente in prossimità del Sinodo dei Vescovi del 1987, la dottrina teologica e anche canonica rivolse la sua attenzione al laico raggiungendo conclusioni diverse e anche opposte⁴⁵. Per alcuni autori, il laico

di diritto canonico, cit., p. 206; e IDEM, *Profili istituzionali dei movimenti nella Chiesa*, cit., p. 212-214.

⁴⁴. Lo Castro ha sottolineato chiaramente la distinzione fra considerare la secolarità a livello di situazione e a livello di vocazione e di intenzione personale e le loro diverse ripercussioni. Cfr. G. LO CASTRO, *Il soggetto*, cit., p. 81-82. Per una profonda comprensione della vocazione alla santità dei fedeli laici è di grande utilità la lettura della dottrina del Beato Josemaría Escrivá, uno dei grandi precursori del Concilio Vaticano II. In merito e con i ampi riferimenti alle opere pubblicate del Beato Josemaría, cfr., C. DE DIEGO LORA, *Laicado y secularidad en la doctrina del Fundador del Opus Dei*, in «Scripta Theologica», 19 (1987), p. 177-233. Trattando del rinnovamento della Chiesa, operato dal Concilio Vaticano II, uno dei cui frutti è «la profonda consapevolezza, con cui la Chiesa attuale avverte di essere al servizio di una redenzione che concerne tutte le dimensioni dell'esistenza umana», Giovanni Paolo II ha evidenziato che «Il messaggio del Beato Josemaría (...) costituisce uno degli impulsi carismatici più significativi in questa direzione, partendo proprio da una singolare presa di coscienza della forza irradiatrice universale che possiede la grazia del Redentore». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti ad un convegno di studio sull'insegnamento del Beato Josemaría Escrivá*, 14.10.1993, n. 4, in «L'Osservatore romano», 15 ottobre 1993, p. 5.

⁴⁵. Per un chiaro riassunto delle diverse posizioni teologiche di questo periodo e per i riferimenti bibliografici, cfr. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, in «Scripta Theologica», 22 (1990), p. 777-782.

potrebbe essere definito sulla base della secolarità⁴⁶, per altri invece non era possibile definirlo, perché l'unica caratteristica loro applicabile sarebbe quella di essere fedeli⁴⁷. Infine altri prospettavano un superamento della bipartizione e tripartizione dei fedeli, ritenendo più consono alla realtà della Chiesa distinguere i fedeli secondo i ministeri⁴⁸. In occasione di questo dibattito sui laici furono approfondite altre questioni che influirono sulle conclusioni riguardo il laico. In sintesi tali questioni erano le seguenti: la preoccupazione di sottolineare la radice sacramentale dell'esistenza cristiana, il desiderio di evitare una rigida separazione fra i chierici e i laici, la cui conseguenza sarebbe una divisione netta dei campi di azione: il

⁴⁶. Fra i canonisti che sottolineano, con diversa intensità, l'importanza della secolarità nello statuto giuridico del fedele laico, vi sono E. Corecco, A. Del Portillo, A.M. Punzi Nicolò, J. Fornés, J. Hervada, G. Dalla Torre, G. Lo Castro, J. Herranz, P. Lombardía, ecc. Cfr. le loro opere citate in nota 1.

⁴⁷. Per la teologia del cristiano, il laico rappresenta la condizione cristiana ordinaria e comune: egli non ha bisogno di essere definito, anzi non può esserlo perché la condizione comune non ammette una caratterizzazione particolare. Invece il sacerdote e il religioso, poiché si allontanano dalla posizione comune possono essere definiti. Il laico è semplicemente il cristiano, senza nessuna specificazione. Cfr. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 780. In ambito canonistico aderisce a questa tesi Castillo Lara, per il quale l'elemento differenziatore e specifico della definizione del laico è quello di non avere ricevuto il sacramento dell'Ordine. Cfr. il suo intervento al Sinodo dei Vescovi, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Settima assemblea generale ordinaria*, Roma 1989, p. 323. Cfr. anche A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, cit., p. 51-54.

⁴⁸. Per la cosiddetta teologia dei ministeri si ritengono superate e inadeguate a descrivere la Chiesa le distinzioni in tre grandi categorie ecclesiali (chierici, religiosi e laici). Sarebbe più giusto contemplare la Chiesa come un insieme di ministeri, di funzioni stabili o meno, che data la loro varietà non ammette di essere classificata in schemi rigidi. Cfr. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 778. Fra i canonisti ha sottolineato la diversità di ministeri P.A. BONNET, «*Est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis*», in IDEM, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino 1993, p. 81-103.

mondo per il laico, la Chiesa per il chierico; l'approfondimento dei rapporti Chiesa-mondo, l'unità profonda fra natura e grazia, fra creazione e redenzione⁴⁹.

Questo dibattito ebbe dei riflessi nella celebrazione della settima assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, nel 1987, dedicato alla vocazione e missione del laico nella Chiesa e nel mondo. Negli interventi orali emersero infatti, concezioni diverse sui laici⁵⁰. Tuttavia, prendendo in considerazione anche gli arricchimenti evidenziati dal dibattito teologico di quegli anni, alla fine si decise di seguire la via aperta dal Concilio, e quindi, si rivalutò l'importanza della secolarità, chiedendo che venisse definita in senso teologico, integrandola con aspetti derivanti della sua relazione con la creazione e la redenzione⁵¹.

Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica post-sinodale, *Christifideles laici*, del 30 dicembre 1988⁵², tratta ampiamente

⁴⁹. Cfr. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 778.

⁵⁰. In merito cfr. J. MANZANARES, *La figura del laico en el Sínodo episcopal de 1987*, in «Revista española de Derecho canónico», 46 (1989), p. 69-87.

⁵¹. Nella quarta proposizione presentata alla fine del Sinodo al Romano Pontefice si afferma: «La condizione di vita secolare –nel lavoro, nella famiglia, nella società, ecc.– spinge i fedeli laici a ordinare le realtà temporali secondo la volontà di Dio e a santificare se stessi e gli altri concittadini, dimostrando così che questa salvezza, portata da Cristo, riguarda l'uomo preso nella sua integralità. L'indole secolare del fedele laico non è quindi da definirsi soltanto in senso sociologico, ma soprattutto in senso teologico. La caratteristica secolare va intesa alla luce dell'atto creativo e redentivo di Dio, che ha affidato il mondo agli uomini e alle donne, perché essi partecipino all'opera della creazione, liberino la creazione stessa dall'influsso del peccato e santifichino se stessi nel matrimonio o nella vita celibe, nella famiglia, nella professione e nelle varie attività sociali». *Sinodo dei Vescovi 1987, vocazione e missione dei laici. Le 54 proposizioni presentate al Papa su alcune questioni particolari, che ai padri sono parse di maggiore importanza*, proposizione n° 4, in «Regno-documenti», 584 (1987), p. 700.

⁵². GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Christifideles laici*, 30.12.1988, in EV/11, nn. 1606-1900.

della secolarità, al n. 15. Da una parte, cerca di approfondire il significato dell'affermazione conciliare: «l'indole secolare è propria e peculiare dei laici». A questo scopo opera una distinzione fra la *dimensione secolare* della Chiesa e *l'indole secolare* dei laici. La prima è propria di tutta la Chiesa, «è inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice affonda nel mistero del Verbo Incarnato». La missione della Chiesa non è estranea al mondo né alle sue vicissitudini. Perciò nessun membro della Chiesa può sentirsi alieno al mondo e al suo destino. Tuttavia, benché tutti i fedeli partecipano a questa dimensione, «in particolare, la partecipazione dei fedeli laici ha una modalità di attuazione e di funzione, che secondo il Concilio, è propria e particolare loro. Tale modalità viene designata con l'espressione indole secolare».

Con questo termine si sottolineano aspetti che, pur non esaurendo l'essere cristiano, hanno tale importanza da costituire la condizione specifica, il tratto distintivo, il fattore qualificante e determinante della vocazione e missione dei laici, e in ultima analisi della loro esistenza. Vivere nel mondo, essere del mondo, è ciò che caratterizza il loro essere e la loro esistenza cristiana.

Inoltre, l'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* interpreta le parole di *Lumen gentium*, n. 31: «Ivi sono chiamati da Dio», nel senso che la condizione del laico, il suo vivere nel mondo, non è «come un dato esteriore e ambientale, bensì come una realtà destinata a ottenere in Gesù Cristo la pienezza di significato». L'indole secolare ha dunque un valore teologico e ecclesiale e non soltanto sociologico e antropologico.

Una sintesi del valore e della ripercussione della secolarità del laico si trova in queste parole della stessa esortazione apostolica: «la condizione ecclesiale dei fedeli laici si trova radicalmente definita dalla sua novità cristiana e caratterizzata dalla sua indole secolare»⁵³. Il laico è, dunque, un fedele chiamato a sviluppare

⁵³. *Ibid.*, n. 15.

tutte le potenzialità del suo essere cristiano e della sua missione, proprio nel mondo, nell'insieme di rapporti umani che contraddistinguono la società umana, perché il mondo non solo non è estraneo al disegno divino, ma ne forma parte.

Di conseguenza, nel trattare della santità alla quale sono chiamati i laici, perché fedeli, si indica che il loro modo di raggiungere la perfezione cristiana si esprime in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà temporali e nella loro partecipazione alle attività terrene. Riprendendo il testo della proposizione n. 5, Giovanni Paolo II indica la specificità della vocazione alla santità: «L'unità della vita dei fedeli laici è di grandissima importanza: essi, infatti, debbono santificarsi nell'ordinaria vita professionale e sociale. Perché possano rispondere alla loro vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività della vita quotidiana come occasione di unione con Dio e di compimento della sua volontà, e anche di servizio agli altri uomini, portandoli alla comunione con Dio in Cristo»⁵⁴.

4. SIGNIFICATO GIURIDICO DELL'INDOLE SECOLARE DEI FEDELI LAICI

Quando si fa riferimento alla secolarità quale carattere proprio del laico c'è il rischio di interpretarla come relativa all'esercizio di attività appartenenti all'ordine temporale. Se così fosse, sarebbe pienamente logico pensare che la secolarità non può servire a caratterizzare il fedele laico, perché anche altri fedeli esercitano delle attività di quel tipo e viceversa ci sono dei casi in cui il fedele laico si dedica a tempo pieno a funzioni ecclesiali, ad es. Laici

che lavorano nelle curie diocesane o nelle parrocchie. In questa

⁵⁴. *Ibid.*, n. 17.

prospettiva questi laici non potrebbero essere ritenuti laici secolari.

Benché certamente la secolarità sia anche da intendersi in rapporto al tipo di attività che svolge il fedele, il suo senso sostanziale è da trovarsi nella relazione del fedele con il mondo, con il temporale, con la sua posizione nella società umana⁵⁵. Attribuire al laico la secolarità intesa in questo senso più profondo e radicale, serve per indicare che la sua posizione nel mondo, nei rapporti sociali, è identica a quella degli altri uomini che compongono la società: la sua vita professionale, culturale, familiare, ecc. appartiene di per sé all'insieme dei rapporti della società. Il laico non si distingue dagli altri in tutti questi rapporti che mantengono invariata la loro natura civile e secolare. L'essere membro della Chiesa non lo colloca in una posizione diversa. Perciò partecipa a pieno titolo a tutte le attività politiche, professionali, culturali, sociali, e a tutti interessi degni degli uomini. L'essere cristiano del fedele laico non cambia la natura dei rapporti, né la posizione del laico in tali ambiti. L'incorporazione alla Chiesa mediante il battesimo, per la società secolare non è altro che una espressione del diritto umano e civile di libertà religiosa, una manifestazione della dimensione religiosa dell'uomo. Per la Chiesa, l'uomo diventa fedele e dunque è chiamato a vivere la sua vocazione cristiana nel mondo, secondo il volere di Dio.

La secolarità fa parte della «condizione originaria di ogni cristiano, di modo che qualsiasi modificazione che in essa si

⁵⁵. «La secularidad es pertenencia al mundo, a las realidades terrenas, pertenencia al orden secular, según el dualismo orden temporal y orden eclesiástico. (...) Es de condición secular el fiel cristiano que mantiene aquel estar-en-el-mundo y aquél núcleo de relaciones-de-vida que se tienen por ser hombre». J. HERVADA, *Diálogo sobre la secularidad y el fiel común*, in *Vetera et nova*, vol. II, Pamplona 1991, p. 1467.

possa dare, è conseguenza di un atto posteriore al battesimo»⁵⁶. Il sacramento dell'Ordine e la consacrazione dei fedeli consacrati sono atti successivi che incidono sulla posizione originaria del fedele nella Chiesa. Dal momento dell'ordinazione, il ministro sacro è destinato a svolgere funzioni ecclesiastiche (tradizionalmente chiamate *negotia ecclesiastica*), agisce come ministro, rappresenta istituzionalmente la Chiesa nell'esercizio del ministero, che sempre ha un carattere pubblico. Da quando è chierico la sua vocazione specifica lo porterà a cercare la santità proprio nel suo ministero. I fedeli di vita consacrata testimoniano pubblicamente l'indole escatologica della Chiesa, mediante la loro speciale consacrazione. Tale consacrazione, mediante i voti o altri vincoli sacri, fa sì che la loro posizione nella Chiesa non sia quella del laico secolare, e che la loro posizione rispetto al mondo abbia delle caratteristiche particolari che vanno da quella dei religiosi dedicati interamente alla vita contemplativa, a quella dei membri degli Istituti secolari, che vivono la loro consacrazione nel mondo. Perciò, determinante per attribuire la qualifica di secolare a un fedele non sarà la natura delle attività che svolge, ma la posizione dalla quale le svolge. Così un religioso o un chierico possono pure dedicarsi all'insegnamento di scienze profane, ma portare a termine queste attività, soggette alla corrispondente normativa civile, non fa di loro laici secolari. Viceversa, un laico secolare può lavorare al servizio delle strutture ecclesiastiche (curia romana, curia diocesana, conferenza episcopale, ecc.), e non per questo smette di essere laico secolare, benché la sua attività sia regolata principalmente dal diritto canonico.

Da quanto abbiamo detto finora sulla secolarità si possono trarre alcune conseguenze:

⁵⁶. J.I. ARRIETA, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto canonico*, in AA.VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, cit., p. 44.

1. Dato che la missione del laico secolare consiste nel mettere in atto nel mondo il suo essere cristiano, che la natura delle sue relazioni nella società civile non è modificata dalla sua appartenenza alla Chiesa, che l'ordine temporale gode di una legittima autonomia nei confronti della Chiesa, la vita del laico è regolata principalmente dal diritto secolare⁵⁷.

2. La funzione del diritto canonico nei confronti dei laici è quella di creare il quadro normativo che permetta loro di portare a termine la propria vocazione. In questa prospettiva hanno una particolare rilevanza il diritto alla libertà nelle questioni temporali e i diritti a ricevere i mezzi di salvezza e all'apostolato.

3. L'agire del fedele laico nell'ordinare secondo Dio le realtà terrene non è abitualmente rappresentativo della Chiesa in quanto istituzione. Certamente egli agisce da cristiano, ma lo fa a nome proprio, non a nome dell'autorità ecclesiastica⁵⁸.

⁵⁷. La stessa missione ecclesiale del laico (ordinare a Dio le realtà temporali) e la distinzione di ambiti propri del diritto canonico e del diritto secolare («en líneas generales (...) al ordenamiento canónico corresponde la regulación de las cuestiones de orden sobrenatural y al estatal las de orden temporal»), ha come conseguenza che, «la mayor parte de la actividad del laico está regulada por el ordenamiento del Estado». P. LOMBARDÍA, *El estatuto jurídico personal en el ordenamiento canónico. Fundamentos doctrinales*, cit., p. 42-43. La Chiesa è competente per regolare non le realtà temporali in quanto tali, ma in quanto esse sono suscettibili di essere santificate: «la Iglesia regula los derechos y deberes en aquellos aspectos de la vida que reflejan la actitud santificadora en las cuestiones temporales; no los derechos y deberes temporales en cuanto tales». *Ibidem*, p. 45.

⁵⁸. Ciò risulta evidente nella diffusione del messaggio cristiano da parte dei laici. Il lavoro apostolico dei laici basato sul battesimo e sulla cresima, si distingue da quello gerarchico (nel quale possono essere chiamati a collaborare). Come ha segnalato Lombardía, l'apostolato laicale non gerarchico ha le seguenti caratteristiche: «En primer lugar, se trata de un apostolado no ministerial; es decir, que ni supone en quien lo ejerce unos poderes sacros, ni atribuye ningún tipo de preeminencia o superioridad jerárquica. El apostolado genuinamente laical está desprovisto de toda manifestación de imperio; en esto se distingue netamente del apostolado jerárquico. En segundo lugar, es un apostolado secular, que no debe

5. SACERDOZIO COMUNE E SECOLARITÀ FONDAMENTI DELLO STATUTO GIURIDICO DEL LAICO

Dallo studio della nozione di laico sono emersi due elementi fondamentali: possiedono il sacerdozio comune e l'indole secolare è la loro caratteristica propria. Questi due elementi si riflettono, con più o meno intensità, nelle norme dedicate al laico, sia in quelle del titolo «Obblighi e diritti dei fedeli laici», sia nelle altre norme sparse nel codice del 1983⁵⁹.

Fra le disposizioni riguardanti i laici che possono, infatti, essere lette alla luce del sacerdozio comune, ricevuto nel battesimo, e perciò, benché non sia affermato esplicitamente, essere applicate a tutti i fedeli non ordinati, è possibile distinguere tre gruppi: in un primo livello ci sono le norme che rendono esplicita la comune partecipazione dei laici ai *munera docendi et sanctificandi* per la quale non è necessario ricevere nessun *mandato* o *missione* dall'autorità ecclesiastica (cann. 759 e 835 § 4). Poi ci sono funzioni, ministeri e uffici⁶⁰ riguardanti i *tria munera*, aventi il loro fondamento nel battesimo e nella cresima, che esigono sia la presenza di alcuni requisiti di idoneità, sia l'atto dell'autorità mediante il quale il laico diventa titolare dell'ufficio, o svolge un ministero in modo stabile, o è chiamato a partecipare

concretarse primordialmente en la promoción de obras de piedad o de celo; sino en el testimonio de la vida y en aliento de la palabra ofrecidos a las personas con las que está ligado como consecuencia de su natural inserción en el mundo. En tercer lugar, es un apostolado que, de ordinario, no puede profesionalizarse; generalmente el laico no tiene por qué dedicarse a obras apostólicas, sino que debe encontrar la dimensión apostólica de todas sus obras. De aquí que un apostolado genuinamente laical no tenga por qué ser retribuido ni proporcionas ninguna ventaja material». P. LOMBARDÍA, *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, in IDEM, *Escritos de Derecho Canónico*, vol II, cit., p. 177-178.

⁵⁹. Per uno studio particolareggiato delle norme relative ai laici in questa prospettiva, cfr. il mio contributo, *Il fedele laico*, cit., p. 155-167.

⁶⁰. Cfr. P. ERDÖ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in «Fidelium iura», 2 (1992), p. 165-186.

ad alcune strutture ecclesiastiche (ad es. cann. 230 § 1, 512 § 1, 776, 1421 § 2, ecc.).

Infine, senza prescindere dalla menzionata base sacramentale, ci sono alcuni casi in cui, per *necessità* o *utilità*, i fedeli non ordinati possono, sempre con la deputazione ufficiale dell'autorità, supplire il clero in alcune funzioni connesse al ministero proprio dei pastori ma che non esigono il sacramento dell'Ordine in colui che le esercita (ad es. cann. 230 § 3, 766, 910, 1112, ecc.).

Altre norme invece fanno riferimento esplicito alla secolarità propria del laico: il diritto all'apostolato secolare (can. 225 § 2)⁶¹ e il diritto alla libertà nell'ordine temporale (can. 227)⁶², e le norme relative alle associazioni laicali⁶³. Queste disposizioni non fanno altro che riproporre per i laici alcuni diritti e doveri già attribuiti al fedele, caratterizzandoli con la secolarità. Questo dato permette di comprendere che difficilmente ci sono diritti e doveri del laico diversi a quelli del fedele⁶⁴. Ciò che invece sembra

⁶¹. Cfr. A. MARZOA, *Apostolado laical individual*, in «Ius canonicum», 26 (1986), p. 627-650.

⁶². Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in «Fidelium Iura», 1 (1991), p. 125-164; M. BLANCO, *La libertad de los fieles en lo temporal*, in «Fidelium iura», 3 (1993), p. 13-35.

⁶³. Cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione ed associazioni di fedeli*, Milano 1991, p. 104-106 e la bibliografia lì indicata. Nella prospettiva della secolarità possono essere anche contemplati i diritti e doveri delle persone coniugate e dei genitori (can. 226). Cfr. P.A. BONNET, *La ministerialità dei laici genitori*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 2 (1989), p. 341-362.

⁶⁴. «I diritti più importanti che competono al laico –diritto ai beni spirituali, ad esercitare i carismi personali, a una propria personalità, all'informazione e alla manifestazione della propria opinione, ecc.– non sono specifici della condizione laicale, ma hanno la loro radice nella comune condizione del fedele». P. LOMBARDÍA, *I diritti del laico nella Chiesa*, in «Concilium», 7 (1971), 8, p. 165-166. Trattando dello statuto giuridico del laico lo stesso autore proponeva *de iure condendo* che «el contenido de este estatuto ha de estar constituido, no por derechos y deberes susceptibles de una consideración totalmente autónoma, sino por las *peculiares matizaciones* que la condición secular de los laicos exige en determinadas manifestaciones de la

specifico dei diritti e doveri dei laici è l'influsso della secolarità nei diritti e doveri comuni a tutti i fedeli.

Il sacerdozio comune e la secolarità stanno, dunque, alla base dello statuto giuridico dei laici, dei loro diritti, obblighi, capacità, ecc. Una interpretazione centrata su uno solo di questi fondamenti, può produrre una visione distorta del fedele laico. Così se si prendesse come punto di riferimento unicamente il sacerdozio comune, si potrebbe favorire una clericalizzazione del laico, perché la realizzazione e la perfezione del sacerdozio comune potrebbe consistere nello svolgimento delle attività che in altri tempi erano proprie dei chierici e adesso sono accessibili ai laici. Di conseguenza, i laici che non si dedicassero a tali funzioni o compiti non contribuirebbero veramente all'edificazione della Chiesa. Viceversa, una spaccatura fra secolarità e sacerdozio comune potrebbe favorire una perdita dell'identità cristiana del laico, facendolo cadere nel secolarismo⁶⁵.

Se invece si combinano questi due elementi propri dell'essere e della funzione dei fedeli laici, risulta che loro esercitano il sacerdozio comune, soprattutto nella vita secolare: partecipano all'ufficio sacerdotale di Cristo mediante l'offerta di se stessi e di tutte le loro opere; all'ufficio profetico di Cristo mediante l'annuncio del Vangelo con la parola e le loro opere, facendo risplendere la novità e la forza del Vangelo nella loro vita quotidiana, familiare e sociale; all'ufficio regale, mediante l'ordinazione del creato al suo originario valore⁶⁶.

Quanto detto non esclude certamente che alcuni laici esercitino funzioni, ministeri, uffici, nelle strutture ecclesiali, benché non sia questo il modo abituale in cui i laici compiono la loro

común condición de fiel». P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, in IDEM, *Escritos de Derecho canónico*, vol. III, Pamplona 1974, p. 191. Il corsivo è mio.

⁶⁵. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Episcopos helveticos*, 15.6.1984, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VII/1 (1984), p. 1784.

⁶⁶. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Christifideles laici*, n. 14.

funzione nella Chiesa⁶⁷. Va notato, però, che, in molti di questi casi, la loro collaborazione con la gerarchia non è separata dalla condizione secolare del laico: è proprio la formazione professionale, culturale, intellettuale derivante dall'essere nel mondo che giustifica la presenza del laico in alcuni uffici, la necessità di sentire il suo parere (si pensi alla sua partecipazione nel consiglio per gli affari economici, al ruolo degli esperti che sono inviati per rappresentare la Santa Sede presso organismi internazionali, congressi, conferenze, a coloro che collaborano con diversi organismi diocesani, con le Conferenze episcopali e con la Curia romana, mettendo a disposizione dei pastori la loro esperienza professionale, ecc.)⁶⁸.

Alla fine di queste pagine ritengo si possa concludere che, sulla base degli approfondimenti dottrinali e magisteriali, la nozione di laico che include la secolarità è quella che riesce a dare un senso più pieno alle norme del suo statuto giuridico, evitando i rischi di una clericalizzazione o di una secolarizzazione del laico. Perciò anche la normativa latina al riguardo dovrà essere interpretata e applicata alla luce di tale nozione.

⁶⁷. Ritengo che si debba tener sempre presente che non esiste una divisione fra la missione del laico nella Chiesa e nel mondo, come se vi fossero due ambiti assolutamente separati dove si svolge la vita del fedele laico. Infatti, come afferma il Beato Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, «ovunque un cristiano si sforza di vivere in nome di Gesù Cristo, là è presente la Chiesa». *Colloqui con Monsignor Escrivá*, Milano 1987, 5ª ed., n. 112, p. 175.

⁶⁸. Non di rado queste attività non sono altro che servizi basati sulla competenza professionale del laico, espressione delle conoscenze proprie della sua professione secolare. Altre volte si tratta di una vera e propria collaborazione all'apostolato gerarchico della Chiesa. Sulla distinzione fra queste attività, cfr. P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, cit., p. 183-184.